

informaziende

LEGISLAZIONE

> Decreto correttivo IRPEF-IRES: novità per le detrazioni dei familiari

Con la pubblicazione, sulla Gazzetta Ufficiale n. 294/2025, del D. Lgs. 18 dicembre 2025, n. 192, c.d. Decreto Correttivo IRPEF-IRES, sono state introdotte disposizioni integrative di revisione del regime impositivo dei redditi (IRPEF-IRES). Il provvedimento, in vigore dal 20 dicembre 2025, contiene, tra gli altri, disposizioni in materia di inquadramento delle detrazioni dei familiari a carico, che hanno inciso sulle modifiche che erano state introdotte con la Legge di bilancio 2025 – Legge n. 207/2024.

A decorrere dall'anno 2025 (con applicazione retroattiva), ai fini delle detrazioni e deduzioni per oneri, rientrano nella nozione di "familiari" fiscalmente a carico:

- il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso;
- i figli;
- le altre persone elencate nell'articolo 433 del cod. civ., che convivono con il contribuente (il coniuge legalmente ed effettivamente separato, i nipoti, i nonni, i generi e nuore, i suoceri, i fratelli e le sorelle).

> Sicurezza: novità per agevolazioni e collocamento obbligatorio

È stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 301/2025, la Legge 29 dicembre 2025, n. 198, di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 159/2025, recante misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro. Tra le previsioni di maggior rilievo per le aziende si segnala:

- riconoscimento, dal prossimo 1° aprile, delle agevolazioni occupazionali in presenza di ricerche di personale realizzate attraverso il Sistema informativo per l'Inclusione sociale e lavorativa, ovvero, dal 1° aprile 2026, i datori di lavoro privati che chiedono benefici contributivi per l'assunzione di personale

dovranno pubblicare la disponibilità della posizione di lavoro su SIISL;

- in tema di collocamento obbligatorio, innalzamento dal 10% al 60% del limite massimo, riferito alle assunzioni di disabili, entro cui i datori di lavoro privati con più di 50 dipendenti possono coprire la quota di riserva mediante stipula di apposite convenzioni finalizzate all'inserimento lavorativo di persone disabili che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario;
- riconoscimento di premialità alle imprese virtuose in relazione all'andamento infortunistico;
- rafforzamento dell'attività di vigilanza in materia di appalto e subappalto;
- istituzione del badge di cantiere con codice univoco anticontraffazione per le imprese operanti in specifici settori;
- inasprimento delle sanzioni della patente a crediti in caso di lavoro irregolare;
- introduzione di modifiche alla disciplina della sorveglianza sanitaria dei lavoratori.

Regione Liguria: modifiche per < il collocamento obbligatorio

A partire dal prossimo 1° marzo 2026, i datori di lavoro e gli intermediari abilitati dovranno inviare le richieste di nulla osta per l'assunzione di personale disabile ex lege n. 68/1999 e le istanze di autorizzazione al computo di personale disabile divenuto tale durante il rapporto di lavoro, unicamente tramite l'utilizzo dell'apposito sportello online di Regione Liguria.

Il rilascio del nulla osta e dell'autorizzazione al computo avverrà tramite il medesimo sportello online.

Dalla medesima data, non saranno accettate richieste pervenute con modalità diverse.

> Cittadini ucraini: gestione dei permessi di soggiorno

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 302/2025, il DL. 31 dicembre 2025, n. 201, recante disposizioni, tra le altre, in materia di rinnovo dei permessi di soggiorno in possesso di cittadini ucraini.

In particolare, per i cittadini ucraini già presenti sul territorio nazionale in data antecedente al 24 febbraio 2022, i permessi di soggiorno per protezione speciale possono essere ulteriormente rinnovati, a richiesta dell'interessato, fino al 4 marzo 2027.

Per i cittadini ucraini sfollati presenti sul territorio dello stato, viene concessa la proroga della protezione temporanea concessa, fino alla medesima data.

Attività lavorativa in costanza di integrazione salariale: obbligo di comunicazione <

L'art. 22 della Legge n. 182/2025 è intervenuto in tema di prestazioni lavorative remunerate in costanza di trattamenti integrativi salariali, disponendo l'inserimento del nuovo comma 2-bis all'art. 8, D. Lgs. n. 148/2015, ai sensi del quale, dallo scorso 18 dicembre 2025, il lavoratore che fruisce del trattamento di integrazione salariale e ha intrapreso una nuova attività lavorativa, deve informare, oltre all'INPS, anche il datore di lavoro che ha richiesto il relativo intervento.

Questa informazione è utile al datore di lavoro in sede di conguaglio dei versamenti contributivi, poiché anticipa per conto dell'INPS gli importi relativi all'integrazione salariale.

> Interessi legali: 1,60% dal 1° gennaio 2026

2025 del Ministero dell'Economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 289/2025.

Con decorrenza dal 1° gennaio 2026, la misura del tasso degli interessi legali è fissata all'1,60% in ragione d'anno. Lo prevede il D.M. 10 dicembre

> Lavoratori fiscalmente residenti in Italia: contributi esteri deducibili

L'Agenzia delle entrate, con risposta ad interpello 15 gennaio 2026, n. 5E, ha chiarito che i contributi previdenziali obbligatori, versati all'estero da un lavoratore fiscalmente residente in Italia, sono deducibili dal reddito complessivo, anche quando il reddito di lavoro dipendente è determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali.

Il caso di specie riguarda un lavoratore fiscalmente residente in Italia, che lavora all'estero dal 2024 come dipendente e applica, ai fini della determinazione del reddito prodotto, la disciplina delle retribuzioni convenzionali in quanto la permanenza all'estero si protrae per un periodo superiore a 183 giorni nell'anno.

Il tema espresso nell'intervento di prassi, peraltro, riflette un orientamento che si è consolidato in tal modo nel tempo.

Spese per le trasferte: chiarimenti amministrativi <

L'Agenzia delle Entrate, con circolare 22 dicembre 2025, n. 15E, ha reso disponibili chiarimenti sulle modifiche introdotte dalla Legge di bilancio 2025 (Legge n. 207/2024) in tema di trattamento fiscale delle indennità di trasferta.

In termini analitici, viene chiarito che non risultano imponibili i rimborsi:

- riconosciuti ai dipendenti per l'utilizzo dell'automobile privata propria per trasferte, anche all'interno del Comune, purché le spese siano comprovate e documentate;
- delle spese di pedaggio, documentate, sostenute durante le trasferte;
- delle spese di parcheggio.

In ottica di semplificazione, per quanto riguarda i rimborsi di spese di viaggio e trasporto per trasferte all'interno del territorio comunale, la norma ha eliminato il riferimento ai "documenti provenienti dal vettore". I citati rimborsi sono

esenti nel caso in cui le spese siano «comprovate e documentate» anche con altre modalità, pertanto, non concorre più al reddito di lavoro dipendente il rimborso chilometrico riconosciuto al lavoratore per l'utilizzo del mezzo privato, calcolato secondo le tabelle ACI, anche in caso di trasferta nell'ambito del territorio comunale. In materia di tracciabilità delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi

pubblici non di linea (taxi e NCC), viene precisato che la condizione di tracciabilità si applica sia per le trasferte all'interno del Comune, sia per quelle al di fuori dello stesso, mentre continuano a non essere assoggettate alla condizione di tracciabilità le spese per viaggi e trasporti effettuati con mezzi diversi dal taxi e NCC - come, per esempio, autobus, treni, aerei, navi - e i rimborsi effettuati sotto forma di indennità chilometrica.

➤ **Permessi per malati oncologici e cronici: le istruzioni contributive**

L'INPS, con circolare 19 dicembre 2025, n. 152, ha reso disponibili indicazioni per l'attuazione dell'art. 2 della Legge n. 106/2025, relativamente alla modalità di fruizione dei permessi retribuiti per visite, esami strumentali e cure mediche per i lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche, con un grado di invalidità pari o superiore al 74%.

La norma citata si applica, sotto il profilo soggettivo, a decorrere dal 1° gennaio 2026, alle seguenti categorie:

- lavoratori dipendenti, affetti da malattie oncologiche in fase attiva o in follow-up precoce, o da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74%;
- lavoratori dipendenti con figlio minorenni affetto da malattie oncologiche, in fase attiva o in follow-up precoce, o da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74%.

Sotto il profilo oggettivo, è stabilito il diritto di fruire, in aggiunta alle tutele previste dalla normativa vigente e dai CCNL, di ulteriori 10 ore annue di permesso retribuito (non frazionabili a minuti), per visite, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e microbiologiche, nonché per cure mediche frequenti.

Per le 10 ore annue di permesso aggiuntivo ai lavoratori compete un'indennità economica a carico INPS, che viene direttamente corrisposta dai datori di lavoro e successivamente recuperata tramite conguaglio, in misura pari al 66,66% della retribuzione media globale giornaliera (RMGG) del dipendente.

Sotto il profilo procedurale, dallo scorso 1° gennaio 2026, il lavoratore dipendente che intende fruire delle 10 ore di permesso aggiuntive (per se stesso o per il figlio minorenne) deve avanzare richiesta direttamente al proprio datore di lavoro, dichiarando di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge (presentando

prescrizione medica redatta dal medico di medicina generale o dal medico specialista operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata e riconoscimento del grado di invalidità civile pari o superiore al 74%).

Successivamente alla fruizione del permesso, il lavoratore deve produrre al datore di lavoro l'attestazione rilasciata dalla struttura presso la quale ha effettuato le prestazioni sanitarie prescritte.

Legge di bilancio 2026: l'analisi INPS ◀

L'INPS, con circolare 15 gennaio 2026, n. 1, ha offerto un quadro riepilogativo delle principali disposizioni contenute nella Legge di bilancio 2026 - Legge n. 199/2025 - in tema di ammortizzatori sociali e sostegno al reddito delle famiglie, in relazione, tra gli altri, ai seguenti temi:

- ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro;
- trattamenti di sostegno al reddito in favore dei lavoratori dipendenti da imprese operanti in aree di crisi industriale complessa;
- trattamento straordinario di integrazione salariale per cessazione di attività;
- ammortizzatori sociali a seguito della cessazione del rapporto di lavoro.

Benefici normativi e contributivi: inasprite le condizioni di fruibilità ◀

L'INPS, con circolare 16 dicembre 2025, n. 150, ha fornito indicazioni in merito alle condizioni per la fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale, di cui all'art. 1, comma 1175, Legge n. 296/2006, come modificato dall'art. 29, comma 1, DL n. 19/2024. In termini analitici, sono state oggetto di ampliamento le condizioni cui è subordinata la fruizione dei benefici normativi e contributivi

previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, ricomprendendo anche l'assenza di violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro, nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, individuate con decreto del Ministero del lavoro.

È stato inoltre introdotto, all'art. 1, il comma 1175-bis, secondo cui resta fermo il diritto ai benefici normativi e contributivi a seguito della successiva regolarizzazione degli obblighi contributivi e assicurativi, nei termini indicati dagli organi di vigilanza, e fissa un limite massimo all'importo che può formare oggetto di recupero in caso di violazioni amministrative non regolarizzabili.

I requisiti per la fruizione dei benefici sono:

- possesso del DURC;
- rispetto degli obblighi di legge, degli accordi e contratti collettivi di qualunque livello;
- assenza di violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale, comprese quelle in materia di tutela delle condizioni di lavoro e di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro individuate con Decreto del Ministero del lavoro.

L'Istituto precisa, da ultimo, che continua a trovare applicazione la previsione secondo cui il datore di lavoro, ai fini della fruizione dei benefici, è tenuto ad autocertificare al competente ITL la non commissione delle violazioni ostative al rilascio del DURC.

> Parità di genere: istanze di sgravio fino al 30 aprile

L'INPS, con il messaggio 16 dicembre 2025, n. 3804, rende noto che sul proprio sito istituzionale - www.inps.it -, nella sezione denominata "Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)", è stato reso disponibile il modulo di istanza online "SGRAVIO PAR_GEN", volto all'inoltro delle domande di esonero contributivo da parte dei datori di lavoro privati che abbiano conseguito la "Certificazione della parità di genere" entro il 31 dicembre 2025. Al fine di consentire l'effettivo accesso allo sgravio, i datori di lavoro possono presentare le istanze telematiche di accesso allo sgravio dalla data di emanazione del messaggio e fino al 30 aprile 2026, fermo restando che la certificazione di parità non può in ogni caso essere successiva al 31 dicembre 2025.

NASpl: chiarimenti sulle dimissioni per fatti concludenti <

L'INPS, con la circolare 22 dicembre 2025, n. 154, ha illustrato la disciplina delle assenze ingiustificate e delle conseguenti dimissioni per fatti concludenti in relazione ai riflessi sul diritto all'indennità di disoccupazione NASpl.

A norma dell'ultima versione dell'art. 26 del D. Lgs. n. 151/2015, è stata introdotta la facoltà, in capo al datore di lavoro, di intendere risolto il rapporto per volontà del lavoratore in caso di assenza ingiustificata dello stesso protratta oltre il termine previsto dal CCNL applicato o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a 15 giorni e l'eventuale risoluzione del rapporto di lavoro comporta, tra l'altro, l'impossibilità per il lavoratore di accedere alla prestazione di disoccupazione NASpl, mancando il requisito dell'involontarietà della cessazione del rapporto di lavoro medesimo.

A margine delle citate procedura, il datore di lavoro dovrà inviare un modello Unilav di cessazione con codice di nuova introduzione "FC - dimissioni per fatti concludenti", che, se indicato, preclude l'accesso alla prestazione di disoccupazione NASpl.

Visite mediche di controllo: nuovo servizio per le aziende <

L'INPS, con messaggio 30 dicembre 2025, n. 3979, ha comunicato che aziende e intermediari abilitati avranno accesso ad un nuovo servizio relativo alla gestione delle visite mediche di controllo ai lavoratori in malattia.

L'implementazione realizzata sul sito www.inps.it, riguarda le seguenti funzionalità:

- "invio richiesta": consente di inoltrare all'INPS una richiesta di visita medica di controllo;
- "consulta richiesta": consente di consultare una richiesta di visita medica di controllo precedentemente inoltrata;
- "consulta esito": consente di consultare l'esito di una visita relativa a una richiesta precedentemente inoltrata;
- "annulla richiesta": consente di annullare una richiesta di visita precedentemente inoltrata e non ancora eseguita.

> Studenti e personale di istruzione e formazione: tutela assicurativa strutturale

L'INAIL, con circolare n. 1 del 9 gennaio 2026, ha riassunto la disciplina assicurativa prevista dal DL. n. 85/2023, che ha reso strutturale, a decorrere dall'anno scolastico/anno accademico

2025/2026, l'estensione della tutela assicurativa degli studenti e del personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore, per le attività di insegnamento e apprendimento, già introdotta per gli anni scolastici e per gli anni accademici 2023/2024 e 2024/2025.

CCNL: Variazione degli istituti contrattuali

ABBIGLIAMENTO E CONFEZIONI Aziende industriali (D014)	• Elemento di Garanzia Retributiva; • Ente bilaterale Moda (E.B.M.); • Assistenza Sanitaria Integrativa; • Minimi tabellari.
ACCONCIATURA ED ESTETICA Artigianato (H515)	Minimi tabellari.
AGENZIE IMMOBILIARI (H0B1)	Minimi tabellari.
AGENZIE MARITTIME ed AEREE (I481)	• Welfare; • Minimi tabellari.
ALIMENTARI Aziende industriali (E012)	Minimi tabellari.
AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO SACI (H475)	Minimi tabellari.
ASSICURAZIONI Agenzie in gestione libera ANAPA UNAPASS (J153)	Una tantum.
AUTOSCUOLE (IC91)	Welfare.
AUTOTRASPORTO MERCİ E LOGISTICA (I100)	Minimi tabellari.
CALZATURE Aziende industriali (D121)	Assistenza sanitaria.
COMUNICAZIONE Piccola e media industria (G029)	Minimi tabellari.
COOPERATIVE SOCIALI (T151)	Elemento temporaneo aggiuntivo.
DIRIGENTI Aziende alberghiere (H061)	• Minimi tabellari; • Indennità vitto e alloggio; • Welfare; • Previdenza complementare; • Formazione professionale (CFMT).

CCNL: Variazione degli istituti contrattuali

DIRIGENTI Aziende autotrasporto (I112)	• Minimi tabellari. Welfare; • Previdenza complementare; • Formazione professionale (CFMT).
DIRIGENTI Aziende terziario (H021)	• Welfare; • Previdenza complementare; • Formazione professionale (CFMT); • Dirigenti di prima nomina; • Minimi tabellari.
DIRIGENTI Agenzie marittime (I491)	Formazione professionale (CFMT).
DIRIGENTI Credito (J251)	Minimi tabellari.
DIRIGENTI Aziende industriali (V012)	Minimo tabellare.
EDILIZIA Aziende artigiane (F015)	• Fondo Incentivo Occupazione; • Minimi tabellari.
EDILIZIA Aziende cooperative e industriali (F012)	Fondo Incentivo Occupazione.
ENERGIA e PETROLIO (B254)	• Assistenza sanitaria integrativa FASIE; • Minimi tabellari.
GRAFICA ed EDITORIA Aziende industriali (G011)	Assistenza sanitaria integrativa.
ISTRUZIONE e RICERCA	Minimi tabellari.
LAPIDEI Aziende industriali (F041)	• Assistenza sanitaria integrativa ALTEA; • Previdenza complementare, Fondo Arco.
LAVORO DOMESTICO (H501)	Indennità per lavoratori con certificazione UNI.
METALMECCANICA Aziende industriali (C011)	• Metapprendo; • Welfare CCNL.

CCNL: Variazione degli istituti contrattuali

PROPRIETARI DI FABBRICATI (H401)	• Minimi tabellari; • Indennità variabili; • Ritiro e consegna chiavi; • Indennità ritiro raccomandate e pacchi; • Infortuni sul lavoro; • Permessi per prevenzione medica.
PUBBLICI ESERCIZI (H05Y)	Assistenza sanitaria integrativa.
SCUOLE PRIVATE Aninsei (T231)	Minimi tabellari.
SCUOLE PRIVATE MATERNE - Fism (T271)	Welfare contrattuale.
SCUOLE PRIVATE RELIGIOSE Agidae (T241)	Congedo di maternità o di paternità alternativo.
SERVIZI ASSISTENZIALI Uneba (T141)	Assistenza sanitaria integrativa.
SERVIZI DI PULIZIA Aziende artigiane (K521)	Minimi tabellari.
TESSILI E AFFINI Piccola e media industria (D018)	• Minimi tabellari; • Previdenza complementare.
TERZIARIO Confcommercio (H011)	Assistenza sanitaria integrativa.
TURISMO Confcommercio (H052)	Assistenza sanitaria integrativa.





Consulenza e servizio di contabilità del personale domestico

Sezione di Genova
Via Martin Piaggio 15 - I 6122 Genova
Tel. 010.8462701 - www.assindatcolf.it



Comsas S.r.l. è al servizio dei clienti dello Studio Associato Lupi & Puppo

Rilevazione Presenze WEB Zucchetti (rilevatori a muro, rilevatori virtuali, APP su mobile).

Software applicativi: presenze, work flow, trasferte, note spese, timesheet, human resources.

Preventivi, analisi delle configurazioni, installazione ed assistenza diretta al cliente.

I 6122 Genova - Via Martin Piaggio, 15
Tel. 010 84 62 71 - comsas@comsas.it



In tema di formazione apprendisti, le aziende potranno far partecipare i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante ai percorsi formativi finanziati. ISCOT LIGURIA, Ente di formazione di CONFCOMMERIO GENOVA, accreditato da Regione Liguria, è autorizzato ad erogare la formazione trasversale agli apprendisti, sia in modalità online, tramite F.A.D., sia in presenza, presso le aule didattiche site in Via Cesarea 8/8, 2° piano. L'Ente è disponibile a fare la formazione dalle 8:00 alle 17:00, in orario continuato dal lunedì al giovedì e il venerdì dalle 8:00 alle 16:30; per accedere ad una edizione formativa è necessario raggiungere il numero minimo di 20 apprendisti

Contatti:

Per maggiori informazioni, rivolgersi ISCOT LIGURIA area Formazione
info@iscot.liguria.it



In data 23 Maggio 2024, è stato approvato il nuovo catalogo regionale dell'offerta formativa pubblica dell'apprendistato professionalizzante, rivolto agli apprendisti assunti a partire dal 1/11/2019 ai sensi dell'art. 44 Dlgs. n. 81/2015. L'ente accreditato CNOS FAP LT - Salesiani Don Bosco aderisce al progetto erogando, sia in modalità FAD (formazione a distanza) che in presenza, i corsi di formazione obbligatori e finanziati dal Fondo Sociale Europeo che hanno la durata di 40 ore ciascuno e sono finalizzati all'acquisizione delle competenze di base e trasversali. Il Centro di Formazione Professionale CNOS FAP LT è presente sul territorio ligure nelle sedi di:

Genova Quarto - Via A. Carrara 260 Genova
Sampierdarena - Via S. Giovanni Bosco 14r
Vallecrosia - Via Col. Aprosio, 433



CONFINDUSTRIA GENOVA
Associazione Industriali della Provincia di Genova

Il più importante punto di riferimento dell'industria privata genovese

Via S. Vincenzo, 2 - 16121 Genova
Tel. 010.83381 - Fax 010.8338225
www.confindustria.ge.it
Delegazione di Chiavari - Viale Arata, 3 - 16043 Chiavari
Tel. 0185.309761 - Fax 0185.324845



ASSOCIAZIONE PROPRIETÀ EDILIZIA

Al servizio dei proprietari di case dal 1914

Via XX Settembre, 41 - 16121 Genova
Tel. 010.565149 - 010.565768 - Fax 010.543563



PROGETTO SICUREZZA S.r.l.

Check-up gratuito degli adempimenti per la sicurezza sul lavoro Valutazione dei rischi D.Lgs. n. 81/08 Legislazione ambientale su rifiuti, scarichi ed emissioni Sistemi qualità norme ISO 9000/14000 Igiene degli alimenti e sistema HACCP Reg. CE n. 854-04

Formazione del personale



joblab

JOBLAB COMSAS STUDIO ASSOCIATO

Via Leone XIII N. 14 CAP 20145 - MILANO

Joblab Comsas Studio Associato è uno studio che si occupa dell'attività di elaborazione paghe e consulenza del lavoro, contributiva previdenziale e assistenziale; svolgimento di pratiche ed adempimenti amministrativi a favore di terzi.

L'attività è svolta dal 2001 e le aziende gestite sono localizzate principalmente in Lombardia.

Questa pubblicazione è redatta a cura dello Studio Associato LUPI & PUPPO

dott. Paolo Puppo
rag. Paolo Michelotti
avv. Alessandro Lupi
rag. Maria Pia Bertini
dott. Matteo Puppo

dott.ssa Rosanna Iacovera
dott.ssa Cristina Biancalani
dott.ssa Marisa Raggio
rag. Daniela Grillà
dott.ssa Federica Castagnola
dott.ssa Giulia Michelotti

dott. Michele Tolle
dott.ssa Suarda Marini
dott.ssa Michela Perna
dott. Benedetto Musso Piantelli
dott.ssa Maria Zambrano Chichanda

I 6122 Genova - Via Martin Piaggio, 15 - Tel. 010.84.62.71 - www.lupipuppo.it
20145 Milano - Via Leone XIII, 14 - Tel. 02.48.59.131 - www.joblab.it
I 6154 Genova Sestri Ponente - Via Buccari, 9 - Tel. 010.84.62.71
I 7031 Albenga (SV) - Reg. Cime di Leca, 31 - Tel. 0182.560712
e-mail: informaziende@lupipuppo.it - lupipuppo@lupipuppo.it

Il notiziario è redatto con la collaborazione dello Studio Ansaldo Loero & Associati in Chiavari